

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Obbligazioni in generale
	FISCALE
03	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Termini per i controlli
04	CONTENZIOSO - Processo tributario - Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - Giurisdizione delle Commissioni tributarie
05	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	SETTORI PARTICOLARI
06	AGRICOLTURA
07	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
09	Leggi In evidenza

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Obbligazioni in generale - Tasso di interesse legale - Riduzione al 2,5% dall'1.1.2024 - Novità del DM 29.11.2023

In attuazione dell'[art. 1284](#) c.c., il DM [29.11.2023](#) ha ridotto il tasso di interesse legale al 2,5% in ragione d'anno, rispetto al 5% stabilito dal DM [13.12.2022](#).

Il saggio di interesse legale torna, quindi, ai valori fissati per il 2012-2013 secondo quanto stabilito dal DM 12.12.2011.

Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall'1.1.2024.

Ravvedimento operoso

Ai fini fiscali, l'incremento del tasso di interesse legale ha rilevanza soprattutto in relazione alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento (compreso).

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

Ai fini fiscali, la variazione del tasso di interesse legale ha inoltre rilevanza, in particolare, in relazione:

- all'accertamento con adesione, ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'[art. 15](#) del citato DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell'[art. 48](#) del DLgs. 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo ([art. 45](#) co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa ([art. 89](#) co. 5 del TUIR).

Rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

La riduzione del tasso di interesse legale non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, possedute al di fuori dell'ambito d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli [artt. 5](#) e [7](#) della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Effetti ai fini contributivi

Ai fini contributivi, la riduzione del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'[art. 116](#) della L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2024.

Adeguamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore fiscale di rendite e diritto di usufrutto

La riduzione del tasso di interesse legale impatta sul valore fiscale di rendite e diritti reali di usufrutto. In particolare, la modifica del tasso legale implica l'adattamento dei coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore fiscale del diritto di usufrutto e delle rendite, ai sensi degli [artt. 46](#) del DPR 131/86 e 17 del DLgs. [346/90](#).

art. 1284 c.c.

DM 29.11.2023 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2023 - "A partire dal 1° gennaio 2024 tasso di interesse legale al 2,5%" - Boano

Il Sole - 24 Ore del 13.12.2023, p. 44 - "Dal 2024 interessi legali dimezzati dal 5 al 2,5%" -

Busani Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Tasso di interesse legale" - Negro M.

Fiscale

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Termini per i controlli - Recupero di crediti inesistenti o non spettanti - Termine operante (Cass. SS.UU. 11.12.2023 n. 34419)

La distinzione tra crediti compensati "inesistenti" e "non spettanti" è molto importante, in quanto per i primi l'ordinamento prevede una disciplina più gravosa (iscrizione delle somme nei ruoli straordinari, impossibilità di definizione al terzo, sanzioni più elevate).

L'[art. 13](#) del DLgs. 471/97, così come riformato dal DLgs. [158/2015](#), fornisce una definizione di credito non spettante e di credito inesistente:

- il co. 4 delinea il credito non spettante come quello relativo all'"utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti";
- il co. 5 considera inesistente "il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile" mediante liquidazione automatica o controllo formale.

La Cass. SS.UU. 11.12.2023 n. [34419](#) sancisce, in primo luogo, che altresì prima del DLgs. [158/2015](#) vi era una distinzione tra le due tipologie di crediti, disciplinata dall'[art. 27](#) co. 16 ss. del DL 185/2008.

Le considerazioni che seguono valgono sia per i crediti che originano dal normale funzionamento del tributo (es. credito IVA annuale, credito IRPEF per acconti versati superiori al saldo) sia per i crediti istituiti dalla legislazione speciale (da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

Mancanza del presupposto costitutivo

Dalla sentenza emerge una nozione ampia di “inesistenza”, del resto la formula utilizzata dal legislatore sembra di proposito estesa, parlando di mancanza del presupposto costitutivo.

Possono rientrare nell’inesistenza le seguenti fattispecie:

- crediti utilizzati due volte, artificiosamente creati o che fanno capo a spese ritenute agevolabili dal contribuente ma in alcun modo riconducibili alla normativa di settore;
- assenza di indicazione in dichiarazione o, più in generale, assenza di istanza preventiva quando la legge la richiede per il riconoscimento del credito (questo passo della sentenza è alquanto critico, posto che l’indicazione del credito in dichiarazione, per legittimare la tesi dell’inesistenza, dovrebbe almeno essere previsto a pena di decadenza, cosa che spesso non avviene);
- crediti utilizzati decorso il termine di legge (per alcuni crediti di imposta, la compensazione deve avvenire entro un certo termine);
- inosservanza di obblighi di “fare” o “non fare” (es. investimenti che devono essere utilizzati per un certo fine, obbligo di assunzione di lavoratori dipendenti in determinate zone dell’Italia).

Violazione di limiti e di obblighi formali

Sono “non spettanti” i crediti esistenti ma compensati in misura eccedente a quella ammessa (si pensi allo splafonamento ex [art. 34](#) della L. 388/2000) o in violazione di obblighi formali (nulla osta, modello TR, ecc.) o prima del termine iniziale di legge.

Credito emergente dai controlli automatici o formali

Il credito è sempre “non spettante” se suscettibile di emergere da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni ([artt. 36-bis, 36-ter](#) del DPR 600/73 e [54-bis](#) del DPR 633/72).

Le Sezioni Unite, al riguardo, puntualizzano come sia irrilevante che in concreto ci sia stato un atto di accertamento e non una comunicazione bonaria: rileva l’astratta possibilità che la compensazione indebita possa emergere da tali procedure.

Di conseguenza, anche il credito “inventato” dal contribuente nel modello F24 senza corrispondenza con la dichiarazione è, a nostro avviso, sempre “non spettante”, così come può essere un credito che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RU e che non è stato indicato, essendo poi stato compensato.

Il problema emerge in quanto l’Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale può “determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti” ([art. 36-ter](#) co. 1 lett. d) del DPR 600/73). Astrattamente ciò potrebbe far rientrare qualsiasi contestazione nel *genus* della “non spettanza”: va però detto che, per sua natura, il controllo formale consiste in un esame solo estrinseco dei documenti, quindi per ogni valutazione più approfondita la procedura corretta sembrerebbe l’accertamento o l’avviso di recupero.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 471

art. 27 DL 29.11.2008 n. 185

Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2023 - "Inesistenza dei crediti di imposta a maglie larghe dopo le Sezioni Unite" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 12.12.2023, p. 41 - "Decadenza lunga per i soli crediti d’imposta inesistenti" - Ambrosi - Iorio Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indebita compensazione di imposte" - Cissello A.

Cass. SS.UU. 11.12.2023 n. 34419

CONTENZIOSO

Processo tributario - Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Contributo a fondo perduto per emergenza epidemiologica - Scarto della domanda - Giurisdizione ordinaria (Cass. SS.UU. 13.12.2023 n. 34851)

L'art. 25 co. 12 del DL 34/2020 sancisce, in tema di contributo a fondo perduto, che, per "le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

L'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie di natura non fiscale (come quelle sul contributo a fondo perduto, che non ha natura tributaria) va intesa in senso restrittivo.

Per questa ragione, ad avviso della Cass. SS.UU. 13.12.2023 n. [34851](#), non rientrano nell'[art. 25](#) co. 12 del DL 34/2020 (quindi, nella giurisdizione tributaria) i ricorsi che originano non da atti di recupero del contributo ma dallo scarto telematico delle domande per il suo riconoscimento, dovute principalmente ad errori del codice IBAN, del codice fiscale o della partita IVA.

Sebbene la Cass. SS.UU. 13.12.2023 n. 34851 non lo indichi espressamente (le Sezioni Unite si sono pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale di cui all'[art. 363-bis](#) c.p.c.), la giurisdizione non può che essere quella ordinaria.

Effetti del principio

Per le liti sul contributo a fondo perduto, in ragione della Cass. SS.UU. 13.12.2023 n. [34851](#), si potrebbe configurare un duplice scenario:

- per gli atti di recupero il ricorso andrà proposto nelle forme del DLgs. [546/92](#);
- per il ricorso contro il diniego di autotutela successivo allo scarto telematico o contro la ricevuta di scarto, potrà essere necessario instaurare il processo dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

Non si può escludere un futuro intervento della Corte Costituzionale, che dichiari illegittimo l'[art. 25](#) co. 12 del DL 34/2020 nella parte in cui prevede che le liti sugli atti di recupero di un'entrata non fiscale siano attribuite alla giurisdizione tributaria.

Potrebbe, infatti, ritenersi violato l'[art. 102](#) della Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici speciali. La norma richiamata ha l'effetto di ampliare le competenze di un giudice speciale con violazione indiretta del dettato costituzionale.

Translatio iudicii

L'[art. 3](#) del DLgs. 546/92 sancisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo.

Visto l'ingente contenzioso che si è formato sul c.d. scarto telematico delle istanze, non si può escludere che, in primo grado, in appello o addirittura in Cassazione il giudice disponga, ai sensi dell'[art. 59](#) della L. 69/2009, la *translatio iudicii* a favore del giudice ordinario. In altre parole, il giudice rileva con sentenza il difetto di giurisdizione e indica il giudice che ne è fornito.

Salva impugnazione della sentenza che ha rilevato il difetto di giurisdizione, il contribuente, conferendo mandato necessariamente ad un avvocato, dovrà riassumere nei termini la causa presso la giurisdizione ordinaria.

Per effetto dell'[art. 59](#) co. 2 della L. 69/2009, la riassunzione deve avvenire entro tre mesi da quando passa in giudicato la sentenza che ha rilevato il difetto di giurisdizione.

art. 25 DL 19.5.2020 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2023 - "Lo scarto del contributo COVID-19 per IBAN errato si contesta in Tribunale" - Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Contributo a fondo perduto Coronavirus" - Cissello A.

Cass. SS.UU. 13.12.2023 n. 34851

TRIBUTI LOCALI

[Imposta municipale propria \(IMU\) - Esenzione dell'immobile occupato abusivamente da terzi - Applicazione dall'1.1.2023 - Assenza del decreto attuativo - Spettanza dell'esenzione \(comunicato MEF 12.12.2023 n. 181\)](#)

Con il comunicato stampa 12.12.2023 n. [181](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU per l'occupazione abusiva dell'immobile di cui all'[art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019. Tali indicazioni rilevano anche in vista della seconda rata dell'IMU per il 2023, da versare entro lunedì 18.12.2023.

Esenzione dall'IMU per occupazione abusiva

L'[art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 (in vigore dall'1.1.2023) riconosce l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

- è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio ([art. 614](#) co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici ([art. 633](#) c.p.);

- o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per il riconoscimento dell'esenzione è pertanto richiesta la compresenza di:

- un elemento "fattuale" (inutilizzabilità ed indisponibilità dell'immobile);

- un elemento "giudiziale" (presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria o avvio di azione giudiziaria penale).

La disposizione fa generico riferimento agli "immobili" occupati abusivamente: pare dunque possa spettare non soltanto per i fabbricati, ma anche per le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

Comunicazione del possesso o della perdita dei requisiti per l'esenzione

Il citato [art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 prescrive in capo al soggetto passivo l'obbligo di comunicare al Comune il possesso o la perdita dei requisiti che danno diritto alla suddetta esenzione, secondo le modalità telematiche da stabilire con apposito decreto ministeriale.

Ad oggi, tuttavia, tale decreto ministeriale non è stato ancora emanato.

Efficacia dell'esenzione dal 2023

Il comunicato ministeriale ha precisato che l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente è pienamente efficace anche nelle more dell'adozione del decreto attuativo.

Viene pertanto evidenziato, anche in vista della seconda rata dell'IMU per il 2023 (da versare entro lunedì 18.12.2023), che l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente spetta, in presenza dei requisiti richiesti, dall'1.1.2023 (a prescindere dalla mancata approvazione del decreto attuativo).

In ogni caso, l'applicazione dell'esenzione va circoscritta al periodo durante il quale si protraggono i requisiti richiesti.

Peraltro, considerato che l'IMU è un tributo che viene liquidato su base mensile ([art. 1](#) co. 761 della L. 160/2019), si ritiene debba considerarsi l'immobile esente per l'intero mese se l'occupazione abusiva dura per la maggior parte dei giorni di cui il mese stesso è composto (cfr. C.M. 7.6.2000 n. [118](#)).

Obblighi dichiarativi

Nel comunicato ministeriale viene inoltre specificato che i soggetti passivi che fruiscono nel 2023 dell'esenzione per gli immobili occupati abusivamente dovranno presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30.6.2024.

Il comunicato ministeriale pare dunque confermare quanto previsto dalle bozze in circolazione del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in materia di tributi locali: l'indicazione al Comune interessato dell'acquisto o della perdita dei requisiti per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente dovrà avvenire non con una comunicazione *ad hoc*, ma mediante la dichiarazione IMU annuale, trasmessa telematicamente, secondo i termini prescritti *ex lege* (ossia entro il 30 di giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU).

Esenzione degli immobili occupati ante 2023

Per definire la portata applicativa dell'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente si aggiunge che la Corte di Cassazione, con le ordinanze 13.4.2023 nn. [9956](#) e [9957](#), ha precisato che l'[art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 produce effetti dall'1.1.2023, poiché non

ha efficacia retroattiva, né può qualificarsi come norma di interpretazione autentica.

Tuttavia, con le citate ordinanze, la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2011 (disciplina IMU previgente), nella parte in cui non prevede l'esenzione dal tributo locale in caso di occupazione abusiva dell'immobile che, pur in presenza di denuncia all'autorità giudiziaria, non possa essere liberato.

Ad oggi la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sul punto. In caso di accoglimento della questione di costituzionalità da parte della Consulta, l'esenzione per l'immobile occupato abusivamente (non liberabile, seppure in presenza di denuncia) verrebbe a spettare anche per gli anni precedenti all'1.1.2023. In tal caso, il soggetto passivo potrà richiedere il rimborso dell'IMU versata nelle predette annualità per l'immobile occupato abusivamente, nel rispetto dei termini prescritti dall'[art. 1](#) co. 164 della L. 296/2006.

art. 1 co. 759 L. 27.12.2019 n. 160

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 12.12.2023 n. 181

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2023 - "Immobili occupati abusivamente esenti dall'IMU anche senza comunicazione" - Magro

Il Sole - 24 Ore del 13.12.2023, p. 43 - "Occupazioni abusive: operativa l'esenzione Imu per i proprietari" -

Lovecchio

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Settori particolari

AGRICOLTURA

Contratto occasionale di manodopera agricola - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Indicazioni (circ. INPS 12.12.2023 n. 102)

L'INPS, con la circ. 12.12.2023 n. [102](#), ha fornito indicazioni sulle prestazioni di lavoro occasionale a tempo

determinato in agricoltura (LOAgri), previsto per il biennio 2023-2024 ([art. 1](#) co. 342 e ss. della L. 197/2022).

Caratteristiche del LOAgri

In seguito all'esclusione, dall'1.1.2023, del settore agricolo dalla possibilità di fruire delle prestazioni occasionali ex [art. 54-bis](#) del DL 50/2017, per il biennio 2023 - 2024, è stata prevista la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (LOAgri), che consente di instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato:

- con un arco temporale di vigenza di 12 mesi massimo;
- riferiti ad attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Datori di lavoro e attività espletabili

Possono stipulare contratti di LOAgri i datori di lavoro che operano nel settore dell'agricoltura iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell'INPS, solo a condizione che si rispetti il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (sono quindi escluse le agenzie di somministrazione). Non sono previsti limiti dimensionali.

Il LOAgri non è utilizzabile per mansioni a carattere impiegatizio, in quanto il riferimento normativo è alle sole "attività agricole stagionali", e quindi, a lavorazioni che si svolgono in particolari periodi dell'anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali.

Lavoratori assumibili

Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) pensionati, soggetti disoccupati, percettori di NASpl, DIS-COLL, mobilità in deroga, Rdc e, dal 2024, assegno di inclusione, giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà, che dovranno autocertificare al datore di lavoro la propria condizione.

La legge richiede inoltre che i prestatori, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.

Obblighi contributivi

Dopo aver riepilogato gli obblighi informativi e retributivi, l'INPS chiarisce che:

- il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione unificata all'INPS, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura dell'aliquota prevista per i territori svantaggiati, indipendentemente dall'ubicazione del fondo e dalle caratteristiche contributive del datore;
- per il calcolo dei contributi, l'aliquota OTDO totale per l'anno 2023 è pari al 20,9669% (12,1269% a carico dell'azienda, 8,84% a carico del lavoratore);
- la contribuzione va versata entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, con quella delle giornate OTI e OTD alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello "F24" nel Cassetto previdenziale.

Circolare INPS 12.12.2023 n. 102

Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2023 - "Contributi LOAgri entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione" - Tombari

Il Sole - 24 Ore del 14.12.2023, p. 50 - "Lavoro occasionale agricolo con stagionalità «allargata»" -

Caponi R. Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro in agricoltura - Prestazioni occasionali in agricoltura" - Tombari E.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Profili fiscali - Chiarimenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.12.2023 n. 474)

La Riforma dello sport, entrata in vigore l'1.7.2023, ha innovato profondamente anche la disciplina fiscale applicabile ai compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale; l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 11.12.2023 n. 474, fornisce i primi chiarimenti in merito alla corretta tassazione di tali compensi per il periodo di imposta 2023, tenendo conto del fatto che in tale periodo d'imposta convivono due discipline: quella applicabile dall'1.1 al 30.6 e quella applicabile dall'1.7 al 31.12.

Disciplina applicabile fino al 30.6.2023

Fino al 30.6.2023 i compensi in esame venivano inquadrati tra i redditi diversi, per effetto di quanto previsto dall'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR; tali somme non concorrevano inoltre alla formazione del reddito ai fini IRPEF fino ad un importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro per periodo d'imposta.

Disciplina applicabile a partire dall'1.7.2023

Dall'1.7.2023, la parte dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale viene abrogata ed entrano in vigore le disposizioni del DLgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Per effetto di tali novità, a decorrere dall'1.7.2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell'inquadramento contrattuale del singolo atleta.

La Riforma dello sport introduce inoltre una nuova soglia di esenzione; in particolare, secondo quanto previsto dall'[art. 36](#) co. 6 del DLgs. 36/2021, i compensi in esame, se percepiti nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Disciplina transitoria

Ai fini della corretta individuazione delle modalità di tassazione di tali compensi, è inoltre necessario considerare quanto previsto dall'[art. 51](#) co. 1-bis del DLgs. 36/2021.

Attraverso tale disposizione, viene infatti introdotta una disciplina transitoria, applicabile per il solo periodo d'imposta 2023; in particolare, il nuovo limite di 15.000,00 euro viene fissato in via unitaria per l'intero periodo d'imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso oggetto di interpello, un ente sportivo dilettantistico aveva corrisposto ad un atleta compensi per il periodo 1.1 - 30.6.2023 pari a 20.400,00 euro, e compensi per il periodo 1.7 - 31.12.2023 pari a 15.400,00 euro.

In merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che *"i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1 bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000,00 euro"*; di conseguenza, nel caso di specie i compensi percepiti dall'1.7.2023 possono beneficiare dell'esenzione solo fino a 5.000,00 euro, tenendo conto del fatto che la soglia di esenzione di 15.000,00 euro si riferisce all'intero periodo di imposta 2023, e che i compensi percepiti fino al 30.6.2023 hanno già beneficiato dell'esenzione per un importo pari a 10.000,00 euro.

art. 36 co. 6 DLgs. 28.2.2021 n. 36

art. 51 co. 1 bis DLgs. 28.2.2021 n. 36

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.12.2023 n. 474

Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2023 - "Limite di 15.000 euro per i compensi sportivi riferito all'intero 2023" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 12.12.2023, p. 45 - "Lavoro sportivo, la nuova esenzione per tutti i compensi erogati nel 2023" - Pettinacci - Sepio

Italia Oggi del 12.12.2023, p. 25 - "Lavoro sportivo, 15 mila € di soglia per l'intero 2023" - Damiani [Leggi in evidenza](#)

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 11.10.2023 N. 9

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Quota per il 2024 per il funzionamento dell'Albo degli autotrasportatori - Misura, modalità e termine di versamento

La presente deliberazione stabilisce l'ammontare delle quote da versare, per l'anno 2024, da parte delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2023, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di coprire gli oneri per:

- il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori;
- la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Termine di versamento

Le suddette quote devono essere versate entro il 31.12.2023.

Modalità di pagamento

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione:

- pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti; l'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal prestatore scelto;
- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita; l'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede al pagamento con una delle modalità presentate da uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), sia tramite canale fisico che virtuale.

Imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano

A decorrere dalla quota relativa all'anno 2024, da versare entro il 31.12.2023, anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano devono effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Non è quindi più utilizzabile la precedente modalità che prevedeva di effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario intestato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Prova dell'avvenuto pagamento

Le imprese di autotrasporto devono conservare la prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Qualora l'impresa di autotrasporto non effettui il versamento della quota entro il suddetto termine del 31.12.2023, verrà disposta la relativa sospensione dell'iscrizione all'Albo.